



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO FRISI"  
Via Giardino, 69 – 20077 Melegnano (MI)  
Scuole infanzia – primaria – secondaria 1<sup>^</sup>  
Cod. mecc. MIIC89700N Cod. IPA istc\_miic89700n c.f. 97272330156  
Tel 02/9832887 – fax 02/9834095  
Pec: [miic89700n@pec.istruzione.it](mailto:miic89700n@pec.istruzione.it) mail: [miic89700n@istruzione.it](mailto:miic89700n@istruzione.it)  
Sito: <http://www.icfrisimelegnano.gov.it>



# PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

## INDICE

PREMESSA pag. 2

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO pag.2

### BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo pag 3

Cyberbullismo pag.3

Tipologie di cyberbullismo pag.4

Bullismo tradizionale e cyberbullismo. Differenze. pag 5

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica pag 7

La nuova legge pag 7

Le responsabilità pag 9

### AZIONI DELLA SCUOLA

Azioni della scuola pag 10

Prevenzione pag 11

Collaborazione con l'esterno pag 14

Intervento in casi di bullismo/cyberbullismo. Misure correttive e sanzioni pag 14

Procedure scolastiche in caso di atti di bullismi/cyberbullismo pag 15

Consigli pratici agli studenti in caso di atti di bullismo/cyberbullismo pag 17

## PREMESSA

“...va sottolineata l'importanza delle iniziative e dei progetti che le singole istituzioni scolastiche metteranno in atto. Alle scuole, infatti, quali istituzioni preposte al conseguimento di finalità educative, è affidato il compito di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi compreso le famiglie, in risposta alle necessità individuate.

Le singole istituzioni avranno cura di integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i “saperi” in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole della convivenza civile.

(da Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo)

...”

## FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

I docenti dell'IC Frisi intendono raccogliere l'invito espresso nelle recenti indicazioni ministeriali.

L'impegno educativo che costituisce l'attenzione continua del loro valore si trova necessariamente a precisare linee di intervento comuni per affrontare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, anche a fronte delle continue sollecitazioni che ricevono dai ragazzi e dalle loro famiglie.

Il presente protocollo costituisce un'occasione per

- accrescere le conoscenze e competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio
- individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyber-bullismo.

## BULLISMO

Il bullismo secondo le più accreditate definizioni viene spiegato come "il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica" (Farrington, 1993)

"Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire (Menesini, 2004)

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continuative e persistenti
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO / LITIGIO / REATO.

## CYBERBULLISMO

Esistono diverse definizioni di questo termine, ma in generale si intende che il cyberbullismo sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

"per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione,

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (L.71/2017)

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

In sintesi si può fare riferimento alla seguente definizione:

“Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità”.<sup>1</sup>

(A.L. Pennetta. La responsabilità giuridica per atti di bullismo. G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 84)

## TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è una cyber-violenza dalle molteplici forme suddivisibile in diverse tipologie:

**Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

**Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

**Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

**Denigration:** distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi

falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo di pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Happy Slapping: il termine indica la ripresa con video telefono o video camera di scene di violenza agita per mostrarle ad amici o diffonderle in rete. Per le vittime, alla sofferenza fisica si aggiunge l'umiliazione di vedere la violenza subito diffusa in Internet e nella cerchia degli amici.

## BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO. DIFFERENZE.

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha caratteristiche differenti:

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (DIVENTARE VIRALE). Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le "impronte" che possono essere identificate dalla polizia postale).
La ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare	Nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti bulli/vittime) lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo tradizionale.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

### Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014

Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. La direttiva invita tutte le componenti scolastiche ad aprire una fase di riflessione sulle problematiche fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni.

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

Il testo è elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre per l'Italia) e coordinato dal MIUR.

In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

In base alla Direttiva, "tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari".

Sono di riferimento anche

Direttiva del 16/10/2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.

Si afferma che le istituzioni scolastiche promuovono tutte le condizioni per far sì che la legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei processi di apprendimento con l'obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili.

### Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15/2/2007

Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

### DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'esplicito superamento del modello



sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

## LA NUOVA LEGGE

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Nelle Linee di orientamento vengono esemplificate le disposizioni introdotte dalla legge che si pone l'obiettivo di

contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche (art.1).

Queste le novità introdotte

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Se non l'oscuramento non è avvenuto entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking ([art. 612-bis codice penale.](#)).  
In caso di condotte di ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice per la protezione della privacy](#)) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore.  
A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.  
Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno e il controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: ogni Istituto scolastico tra i docenti individua un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
- Al Dirigente spetta il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.
- I regolamenti e il patto educativo e di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto promuovendo la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse e la formazione del personale scolastico.
- Le forze di polizia sono invitate a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente.
- Ai singoli istituti è demandata l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali
- Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Nota

RIFERIMENTO NORMATIVO	REATI
Art. 494 CP	Sostituzione di persona
Art. 582 CP	Lesione personale
Art. 594 CP	Ingiuria
Art. 595 CP	Diffamazione
Art. 612 CP	Minaccia
Art. 612 bis CP	Atti persecutori
Art. 660 CP	Molestia o disturbo alla persona

## LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità.  
A tale riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Il MINORE DI 14 ANNI va distinto da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

## AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola lavora per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano:

- la prevenzione
- la collaborazione con l'esterno

- l'intervento in casi accertati di cyberbullismo: misure correttive e sanzioni

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (Dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

“Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.” (A.L. Pennetta, cit. – pag. 84)

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Inoltre la scuola si impegna con “l'ausilio delle associazioni e degli altri enti territoriali... promuovono... specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché rieducare anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale i minori di artefici di tali condotte” (L. 71/2017)

## PREVENZIONE

Per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche. In particolare gli adulti, sia genitori, sia personale della scuola, dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico. A questo scopo è fondamentale la formazione, l'informazione, la conoscenza.

### a. Sintomi

La vittima può manifestare la propria sofferenza attraverso segnali che possono essere riconosciuti:

SINTOMI FISICI	dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato.
SINTOMI DELLA SFERA PSICOLOGICA	Sentimenti di tristezza e solitudine. Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero. Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è

	<p>diventato aggressivo).  Paure, fobie, incubi.  Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...).  Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata.  Depressione, attacchi d'ansia.  (La vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni anche di tipo paranoico)</p>
<p>SINTOMI DELLA SFERA SOCIALE</p>	<p>Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali.  Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione.  Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio.  Uso eccessivo di Internet e controllo continuo del proprio profilo sui social/interruzione dell'uso di Internet).</p>

Il bullo può assumere le seguenti condotte:

<p>SEGNALI RICONDUCEBILI ALLA SFERA PSICOLOGICA</p>	<p>Aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere.  Distacco affettivo.  Irritabilità, impulsività, scarsa tolleranza alla frustrazione.</p>
<p>SEGNALI RICONDUCEBILI ALLA SFERA SOCIALE</p>	<p>Atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé.  Condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola.  Comportamenti crudeli (per es. verso gli animali).  Possesso di troppo denaro di incerta provenienza.  Comportamenti manipolativi.  Scarso rispetto delle regole.</p>

In casi particolari o quando si voglia verificare l'attendibilità di determinate impressioni, avere conferma di dubbi o monitorare la ricorrenza di singoli episodi, i docenti possono predisporre delle apposite griglie di osservazione, da compilare da parte degli adulti in diversi luoghi e situazioni.

In altri casi, per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre

attività di gruppo o provocare discussioni o riflessioni su argomenti strategici. Ci si può servire del Manifesto della comunicazione non ostile dell'associazione PAROLE OSTILI che collabora con il MIUR o di tutto il materiale -messo a disposizione dal gruppo- che invita gli alunni a parlare di sé e delle proprie relazioni (sui temi dell'amicizia, dei rapporti con i coetanei, della scuola, delle attività, del tempo libero, della famiglia, sulla comunicazione, sull'uso dei social media, per affrontare le tematiche dell'ostilità in rete....).

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere sono tenuti a darne segnalazione tempestiva alla famiglia dell'alunno.

E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma agire insieme ai docenti del Consiglio di Classe informando tempestivamente il Dirigente Scolastico.

#### b. Sicurezza informatica e formazione

La prevenzione riguarda anche la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente all' uso dei dispositivi elettronici.

Si provvederà ad una formazione specifica rivolta agli studenti, ai docenti e ai genitori per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

E' importante che i genitori è fondamentale conoscano le proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli e che siano consapevoli della necessità di un'adeguata vigilanza cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli.

La formazione specifica coinvolgerà tutti gli adulti presenti nella scuola, anche il personale ATA e che devono fare attenzione a comportamenti anomali o segnalare ai docenti e/o al Dirigente Scolastico eventuali episodi di cui, direttamente o indirettamente, sono venuti a conoscenza.

#### c. Interventi educativi

Le azioni educative devono essere rivolte al bullo, alla vittima e ai bystanders, gli spettatori che rivestono una funzione sia attiva scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo sia passiva limitandosi a rilevare gli atti di cyberbullismo rivolti ad altri.

Interventi di tipo educativo, anche nella direzione della prevenzione, devono fare parte a pieno titolo della politica scolastica, compresa quella anti-cyberbullismo, che va definita e promossa e messa in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola, con i genitori e con Enti e Associazioni del territorio.

Il REFERENTE D'ISTITUTO PER IL BULLISMO provvede all'inizio dell'anno scolastico alla somministrazione a tutti gli studenti delle classi 5<sup>^</sup> della scuola Primaria e delle classi 1<sup>^</sup>2<sup>^</sup>3<sup>^</sup> della scuola Secondaria di I grado, di questionari anonimi per valutare la conoscenza e la percezione del fenomeno del cyberbullismo; Il questionario verrà somministrato on line per garantire l'anonimato.

Seguirà l'elaborazione dei dati e la condivisione con i docenti e con gli alunni in spazi e tempi dedicati.

La pianificazione degli interventi prevede:

- l'istituzione di momenti anticiberbullismo organizzati per sensibilizzare sul tema.  
Con la proiezione di filmati o l'organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo o l'uso di materiali predisposti all'argomento.
- l'educazione trasversale alle competenze sociali e alle life skills
- la promozione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, educatori...) in cui gli alunni acquisiscano le competenze per relazionarsi correttamente.
- la messa a disposizione di una casella mail a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.
- La predisposizione di materiali specifici che diano agli alunni regole concrete sull'uso dei social network, suggeriscano buone pratiche e indichino riferimenti da usare in caso di un abuso.
- lo sportello interno di ascolto dello psicologo può essere utile per:  
supportare le eventuali vittime  
collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi cyberbullismo in atto  
intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo  
collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;

#### COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

La collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine e con la Polizia Postale, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità per contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale per informare gli alunni sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, sui rischi collegati e le relative conseguenze sul piano giuridico;

## INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO. MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

L'Istituto ha un Regolamento di disciplina che prevede di sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Sono precisate le regole di utilizzo a scuola di computer, smartphone e altri dispositivi elettronici con le rispettive sanzioni disciplinari.

Ogni provvedimento disciplinar ha unicamente lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Il bullo/cyberbullo deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, a non difenderlo in modo incondizionato, a non sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata" legata all'età.

Ci sono infatti luoghi comuni da sfatare o pregiudizi da superare, per esempio si giudica colpevole la vittima perché non è stata in grado di difendersi o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

## PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo si mettono in atto le seguenti procedure

ANALISI E VALUTAZIONE	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove, con quali modalità. Interviste e colloqui con gli attori principali (i singoli, il gruppo) per raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti ed i punti di vista.
Note	In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia,



	di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
<b>RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE</b>	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	I fatti sono confermati/esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere. I fatti non sono configurabili come cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
<b>AZIONI E PROVVEDIMENTI</b>	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, Condivisione delle modalità di soluzione e analisi delle risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità (vedi Regolamento di Disciplina) Incontro con i genitori e con gli alunni coinvolti. Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia). Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);

Note	Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
<b>PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO</b>	
Soggetti responsabili	Dirigente Scolastico Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	Referente sul Cyberbullismo Psicologo scolastico
Procedura	Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

### CONSIGLI PRATICI PER GLI STUDENTI IN CASO DI EPISODI DI CYBERBULLISMO

- Non rispondere a email o sms molesti o offensivi
- Non rispondere a chi insulta o prende in giro
- Non rispondere a chi offende nelle chat o esclude da una chat
- Salva i messaggi offensivi che ricevi (sms mms email post) prendendo nota del giorno e ora in cui i messaggi sono arrivati, se chat salva la cronologia
- Ricorda che spesso sui social network in caso di contenuti offensivi è possibile inviare una segnalazione al centro di assistenza tramite gli appositi link disponibili
- Cambia il proprio nick name
- Cambia il proprio numero di cellulare e comunicarlo solo agli amici
- Utilizza filtri per bloccare email moleste
- Se qualcosa che avviene on line infastidisce o fa stare male un amico, parlane con un adulto di cui ti fidi o invia una mail all'indirizzo dedicato [sosbullismo@icfrisimelegnano.gov.it](mailto:sosbullismo@icfrisimelegnano.gov.it). Le informazioni che darai e la tua identità verranno trattate in forma strettamente riservata
- Puoi chiedere un consiglio a telefono azzurro per te o per un tuo compagno vittima di cyber bullismo al numero 19696 anche in forma anonima
- Contatta la polizia in caso di minacce fisiche o sessuali
- .....